CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **COLITTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(ZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO

(VANONI)

nella seduta del 20 novembre 1951

Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti di alcune libere professioni

Presentata alla Presidenza il 24 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — I. — Dobbiamo porci – esaminando questo disegno di legge – *nel campo delle libere professioni*. Si muovono in questo campo gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in economia e commercio, gli attuari, gli agronomi, i geometri, i ragionieri, i periti agrari, i periti industriali, i medici, i veterinari, i farmacisti, le ostetriche, gli avvocati, i procuratori, i giornalisti.

Il regolamento per le professioni di *ingegnere* e di *architetto* fu emanato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in base alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395,

Il regolamento per la professione di *chimico*, fu emanato con regio decreto 16 marzo 1928, n. 842, in base alla delega contenuta nell'articolo 3 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

Il regolamento per la professione di *esercente in materia di economia e commercio* fu emanato con regio decreto 28 marzo 1929, n. 588, in base alla stessa delega.

Con legge 9 febbraio 1942, n. 194, fu disciplinata la professione di *attuario*.

Il regolamento per la professione di *dottore in scienze agrarie* fu emanato con regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, in base alla delega contenuta nell'articolo 3 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

Il regolamento per la professione di *geometra* fu emanato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 2274, in base alla delega con-

tenuta nell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Con legge 15 luglio 1906, n. 327, fu disciplinato l'esercizio della professione di *ragioniere*. Ad essa seguì il regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

Il regolamento della professione di *perito agrario* fu dettato con regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, in base alla delega contenuta nell'articolo 3 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

Il regolamento per la professione di *perito industriale* fu emanato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, in base alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

II. — Non ricorderò come sia stato disciplinato l'esercizio delle professioni sanitarie, della professione forense e di quella dei giornalisti, perché nel disegno di legge, sottoposto al nostro esame, di esse non si parla.

Non si parla delle professioni sanitarie, perché col disegno di legge predetto si prendono in considerazione le sole professioni, nell'esercizio delle quali spetta al Ministro per la grazia e giustizia l'alta vigilanza e *tra queste non sono le professioni sanitarie.*

Non si parla delle professioni *forensi*, perché – come si legge nella relazione – la loro regolamentazione « sembra opportuno che sia riservata alla legge, in quanto la disciplina delle classi forensi attiene strettamente all'amministrazione della giustizia ed incide sui codici di rito ».

Non si parla della professione di *giornalista* perché tale disciplina « va contemperata col diritto, derivante ad ogni persona dall'articolo 21 della costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e, quindi, anche con la stampa, e tale necessità importa la soluzione di dedilicati problemi con riflessi costituzionali ».

III. — Auspicano ora tutti un nuovo ordinamento della rispettiva professione, che sia conforme ai principi, cui è ispirato il nuovo stato, ed al nuovo clima di libertà e di democrazia, nel quale viviamo.

IV. — Qualche cosa è stata già fatta. Con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, furono dettate norme sui Consigli degli ordini e dei Collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

Con decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1946, n. 6, furono apportate modificazioni agli ordinamenti professionali.

V. — Ma non basta. Occorre rivedere tutta la materia.

Occorre identificare le norme, sparse in vari provvedimenti, che hanno ancora vitalità, e formularne di nuove, che giovino alla soddisfazione di esigenze segnalate dalle categorie interessate.

Si è, per esempio, segnalato che sarebbe opportuno creare organismi, su base nazionale, per una più ampia tutela della professione nel campo materiale e morale e per il coordinamento degli organismi locali.

Si è ugualmente segnalata la opportunità di prevedere la possibilità di votazioni per delega o per lettera per dare agli iscritti negli albi la possibilità di partecipare alla elezione degli organi professionali anche senza intervenire personalmente alle assemblee.

VI. — Il Governo intende provvedere, ma limitatamente alle professioni innanzi indicate, e cioè relativamente a tutte le professioni, eccettuate *le professioni sanitarie, le professioni forensi e la professione di giornalista.*

Non intende, però, provvedere, presentando al Parlamento uno o più disegni di legge, ma con decreti, da emanare a seguito di delegazione delle Camere, così come gli articoli 76 e 77 della costituzione dispongono.

Il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge di esame è appunto così redatto:

« Il Governo è delegato a provvedere..... alla revisione degli ordinamenti delle professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente in economia e commercio, attuario, agronomo, geometra, ragioniere, perito agrario, perito industriale ».

VII. — Ma l'esercizio della funzione legislativa – dispone l'articolo 76 della Costituzione – non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Nella specie, l'oggetto è indubbiamente definito. L'oggetto sarebbe « la disciplina dell'esercizio di alcune determinate professioni ». E limitato sarebbe il tempo. La ripetuta regolamentazione di tale professione dovrebbe aver luogo entro due anni, giacché – come si legge nella relazione, che il disegno di legge accompagna – dato il numero di taluni ordinamenti professionali, la riforma comporterà un lavoro complesso e delicato, sui risultati del quale sarà poi necessario che il Ministero della giustizia ottenga l'adesione degli altri dicasteri interessati, per cui « difficilmente potrebbe espletarsi, sul suo complesso, in un termine più breve ».

Il disegno di legge indica, poi, così i principî ed i criteri direttivi:

1°) *La determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via eslusiva.*

Vi sono attività *esplicabili da diverse categorie di professionisti:* dagli ingegneri e dai geometri, dagli agronomi e dai periti agrari, ecc. Possono essere attribuite a tutte o ad una sola di esse ?

Nella relazione si legge in proposito quanto segue: « Tutta la legislazione professionale è attualmente ispirata al principio di non riconoscere la facoltà di esercitare attività in via esclusiva...

Si ritiene opportuno che nei nuovi ordinamenti sia mantenuto fermo il principio suddetto, nonostante che da appartenenti a talune categorie professionali siasi levata qualche voce contraria ».

2°) *La costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici.*

Il principio non ha bisogno di illustrazione, tanto più che le norme in precedenza inoperanti vennero già abrogate dal decreto n. 382 del 1944.

3°) *L'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.*

Vi sono professionisti, che svolgono la loro attività, con rapporto di impiego, presso banche, aziende commerciali ed industriali. Essi non esplicano, quindi, una libera professione. Non sono conseguentemente tenuti ad iscriversi in un albo.

4°) *I procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.*

Neppure tale criterio ha bisogno di illustrazione.

VIII. — Ma la Commissione di Giustizia, della cui maggioranza qui riferisco il pensiero, non ha ritenuto di poter approvare il disegno di legge. Le ragioni di tale atteggiamento possono essere riassunte nel modo seguente.

1°) *Non è il caso di delegare in materia al Governo la funzione legislativa.*

Nella relazione si legge che debbono ancora essere iniziati gli studi per l'approntamento dei relativi progetti. Ebbene si inizino tali studi, si approntino i progetti e si presentino al Parlamento. Tanto più ciò è a dirsi quando si consideri che il Governo chiede due anni per provvedere. Ora il periodo è così lungo che è opportuno che il Parlamento non si spogli del potere legislativo.

Non vi è, poi, ragione per considerare le professioni in modo diverso e disciplinarne l'esercizio per alcune con *decreto-legge* e per altre con *legge*.

2°) I *criteri informatori* sono poi quanto mai vaghi e generici.

Non sono criteri informatori, ma principî costituzionali, impliciti in tutte le norme in vigore o che dovranno essere emanate.

E la Commissione ha insistito nel suo divisamento anche quando il Ministro della Giustizia ha dichiarato di essere disposto a ridurre ad un anno il termine di due anni, segnato nel disegno di legge, ed a limitare la delega al riordinamento delle professioni di esercenti di economia e commercio e di ragioniere.

COLITTO, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Governo è delegato a provvedere, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di geometra, di ragioniere, di perito agrario e di perito industriale, uniformandosi ai principî e criteri direttivi appresso indicati:

a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva;

b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principî democratici;

c) l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;

d) i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.